



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

TRA

Il PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI, di seguito denominato "Parco", rappresentato dal Direttore dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08/07/1971, C.F. DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede del Parco archeologico di Sibari, strada statale 106 Jonica, Km 24 87011 Cassano all'Ionio;

E

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO, di seguito denominata "Accademia", rappresentata dal Direttore prof. Arch. Virgilio Piccari, nato a Barquisimeto (Venezuela), il 16/07/1961, C.F. PCCVGL61L16Z614N, domiciliato per la carica presso la sede dell'Accademia in via Tripoli, 46/48 – 88100 Catanzaro;

Nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".

PREMESSO CHE

- In data 25.3.2021 le parti hanno sottoscritto una convenzione (Rep. n. 1 del 25/03/2021) finalizzata ad ampliare la promozione pratica dello studio, la ricerca e l'insegnamento delle discipline artistiche, la valorizzazione del patrimonio archeologico conservato presso il Parco, nonché la formazione del personale specializzato;
- scopo della Convenzione richiamata è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra le parti per:
 - attivare tirocini curriculari e extrauniversitari, assegni di ricerca e borse di studio inerenti in particolar modo i seguenti settori: pedagogia didattica, arte contemporanea, museologia e tecnologie digitali;
 - progettazione di attività pratiche e laboratoriali per diverse fasce di utenza da effettuare anche all'interno degli spazi del Parco;
 - progettazione di interventi artistici da realizzare all'interno del Parco concordati di comune accordo dalle due parti e valutati scientificamente dalle responsabili di entrambe le Istituzioni;
 - progettazione di attività e percorsi di valorizzazione presso la sede del Parco, negli spazi e nei periodi indicati dalla Direzione del Parco;
 - cicli seminariali di portata nazionale e internazionale a cura dell'Accademia all'interno degli spazi del Parco;
 - progettazione congiunta per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali per le materie di competenza;

- lo Statuto del Parco Archeologico di Sibari, come da ultimo approvato con D.M. 15 del 17/01/2023 del Ministro della Cultura, prevede all'art. 2 comma 4° che *“il Parco è un soggetto di ricerca, di crescita e di diffusione di conoscenze e centro per l'interpretazione della memoria storica e della cultura archeologica, che concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica Italiana, nell'ambito della sua adesione all'Unione Europea e alla preservazione dei valori universali proclamati dall'Unesco”*; nonché al successivo comma 5° che *“il Parco provvede ad assicurare ed ad accrescere conoscenza, tutela e valorizzazione dell'area archeologica di Sibari, degli spazi espositivi e delle collezioni museali a esso affidate attraverso programmi e progetti di ricerca nel settore dell'archeologia e degli ambiti scientifici connessi alla sua attività con risorse interne ed esterne”*.
L'art. 3 *“Finalità e attività”* stabilisce, al comma 2, che *“Per l'espletamento della propria missione, il Parco provvede allo svolgimento delle seguenti attività”*, tra le quali le lett. c) ed h) prevedono l'attuazione di *“progetti e programmi di conservazione, restauro, manutenzione, catalogazione, valorizzazione (anche digitale) dei beni culturali mobili e immobili di competenza, anche istituendo rapporti di collaborazione con enti, istituti di ricerca e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri”*; e *“bandisce concorsi, istituisce premi e riconoscimenti, borse di studio, assegni di ricerca o altri sostegni economici da utilizzarsi in Italia e all'estero per lo studio e l'approfondimento per le tematiche afferenti al patrimonio culturale del Parco e alla sua gestione, alla sua valorizzazione e alla sua fruizione pubblica”*.
La successiva lett. r) prevede altresì che il Parco *“collabora con enti o istituzioni di qualsiasi natura giuridica per il conseguimento degli scopi dell'istituto, attraverso la stipula di specifiche convenzioni”*;
- lo Statuto dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro prevede all'art. 2 comma 3° che *“l'Accademia promuove e sviluppa il sapere e il saper-fare artistico, la sua libera elaborazione e trasmissione, in attuazione della libertà di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione”*.
Il successivo comma 7° prevede altresì che *“L'Accademia, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali, contribuisce allo sviluppo artistico, culturale, sociale, economico e produttivo del territorio, del Paese e della comunità europea e internazionale”*.
Inoltre, svolgendo attività finalizzata alla realizzazione di eventi espositivi presso istituzioni pubbliche e private, l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici (art. 6), favorendo attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti, attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni (art. 8);
- all'interno dei depositi del Parco archeologico di Sibari sono conservate molteplici cassette in legno già utilizzate per la raccolta dei reperti archeologici, che il Parco è tenuto a smaltire;
- detto smaltimento comporterebbe costi per il Parco archeologico e pertanto appare opportuno valutare la realizzazione di progetti volti al reimpiego delle menzionate cassette in legno, unitamente con l'Accademia, che persegue finalità statutarie simili a quelle del Parco;
- attraverso la stipula di tale intesa possono così perseguirsi gli evidenziati interessi pubblici comuni alle parti, con conseguente risparmio di spesa del Parco archeologico per l'attività di smaltimento delle cassette in legno;
- peraltro l'Accademia, a sua volta, avrebbe l'opportunità di impegnare alcuni dei propri discenti in attività di studio ed apprendimento storico-artistico di particolare rilevanza per la propria formazione culturale e professionale;

- l'art. 3 della citata convenzione prevede che ogni azione di intervento debba essere dettagliata e precisamente definita tramite specifici accordi attuativi promossi dalle due istituzioni;
- l'art. 5 prevede che la convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti ed eventuali spese connesse allo svolgimento delle attività, all'attuazione e realizzazione degli obiettivi condivisi devono essere oggetto di successivi specifici accordi tra il Parco e l'Accademia;
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il rapporto avviato fra le Parti in occasione della sottoscrizione, in data 25/03/2021, della convenzione fra il PAS e l'ABA di Catanzaro prevede, come in premessa specificato, fra altre attività:
 - Progettazione di interventi artistici da realizzare all'interno del Parco concordati di comune accordo dalle due parti e valutati scientificamente dalle responsabili di entrambe le Istituzioni;
 - Progettazione di attività e percorsi di valorizzazione presso la sede del Parco, negli spazi e nei periodi indicati dalla Direzione del Parco;

RITENUTO CHE

- le ricadute della realizzazione dei suddetti progetti saranno particolarmente significative per consolidare e promuovere: le attività di valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea, presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro; il supporto all'avvio alla carriera di ricerca di giovani meritevoli; lo sviluppo territoriale; le attività di terza missione sono finalizzate a rafforzare i rapporti fra enti e territori;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

- 1.1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi, la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità fra le Parti per la realizzazione dei progetti descritti in premessa e finalizzati alle attività di ricerca e valorizzazione sopra richiamate.
- 1.2. Le Parti coopereranno al fine di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Realizzazione di un progetto artistico con la finalità di contestualizzare il ricco patrimonio archeologico del Parco di Sibari grazie al reimpiego delle cassette di legno storiche utilizzate per conservare i reperti archeologici nei depositi del Parco, in guisa da avviare allo smaltimento delle stesse, unitamente ai predetti costi per tale attività che, diversamente, il Parco dovrebbe inevitabilmente effettuare;
 - b) Realizzazione a cura dell'ABA di Catanzaro di un progetto artistico da realizzare su cassette di legno storiche non impiegate nelle lavorazioni di cui al punto precedente e che costituiranno oggetto di cessione gratuita da parte del Parco. Tali cassette saranno poi oggetto di un'asta benefica realizzata a cura dell'ABA di Catanzaro presso i locali del Parco archeologico di Sibari i cui proventi saranno devoluti al Centro di Antiviolenza Fabiana di Corigliano-Rossano

- c) Progettazione di un concorso di idee tra gli studenti dell'Accademia delle belle arti di Catanzaro, con, che dovranno scegliersi attraverso l'istituzione di specifica commissione di valutazione presso la stessa Accademia, per l'ideazione del progetto di decorazione di due pareti esterne del Museo nazionale archeologico della Sibaritide per valorizzare il Museo e la Sibaritide tutta attraverso nuove forme artistiche.

Art. 2 - Definizione delle Competenze

1. L'Accademia è responsabile delle fasi di attuazione e monitoraggio dei Progetti, ai sensi e secondo quanto previsto dal successivo art. 3 della presente Convenzione;
2. Il PAS e l'Accademia sono responsabili della selezione dei prodotti artistici, dello svolgimento delle attività e della supervisione scientifica dei Progetti.

Il PAS partecipa alla realizzazione dei Progetti in conformità a quanto di seguito specificato.

Art. 3 – Rimborso spese

- 3.1 A sostegno dell'iniziativa, come specificato all'art. 1.3, il Parco archeologico di Sibari riconoscerà all'Accademia il diritto ad ottenere il solo rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del progetto artistico di reimpiego delle cassette in legno (art. 1.2. lett. a).

3.2 La spesa complessiva prevista può ammontare, nel massimo, ad € 5.000,00.

3.3 L'importo corrisposto a titolo di rimborso per il progetto di reimpiego delle cassette in legno è ammesso per le sole spese analiticamente rendicontate dall'Accademia e può, a titolo esemplificativo, ricomprendere:

- acquisto di materiali;
- acquisto di eventuali attrezzi e strumenti impiegati per la realizzazione del progetto;
- acquisto di ogni altro bene necessario e strumentale alla realizzazione dell'attività prevista.

3.4 La rendicontazione analitica delle spese aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi dovrà essere presentata al Parco archeologico, al fine di ottenere il relativo rimborso, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del progetto.

3.5. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto.

Art. 4 - Doveri e obblighi delle Parti

4.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza e secondo quanto definito dall'Accordo sottoscritto in data 25.3.2021, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività previste dai progetti che potranno svolgersi in ciascuna delle sedi del Parco archeologico di Sibari, secondo quanto stabilito dai responsabili scientifici individuati nella Convenzione n.1 sottoscritta in data 25.3.2021.

4.2 La responsabilità della supervisione scientifica dei progetti è in capo, congiuntamente, al PAS e all'Accademia.

L'Accademia provvederà in particolare:

- all'indizione del concorso di idee per la selezione delle proposte di cui all'art. 1.2 lett. c);

- all'espletamento di tutte le fasi correlate alle citate selezioni e alla formalizzazione dei relativi progetti, dandone adeguata e immediata notizia all'altra Parte;
- a curare l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Progetto di cui all'art. 1.2 lett. a) e a supervisionare la stesura di una relazione conclusiva sui risultati conseguiti al fine di poterne sfruttare gli esiti per la futura fase di attuazione dei progetti artistici;
- organizzazione e gestione delle scuole che parteciperanno alla creazione di installazioni ad hoc presso il Museo nazionale archeologico della Sibaritide e l'area archeologica di Parco del Cavallo;
- creazione e installazione delle forniture e delle opere tramite proprio personale e studenti;
- fornitura del materiale necessario per la creazione delle opere e delle forniture.
- alla realizzazione del progetto di cui al punto 1.2 lettera b) e alla gestione della relativa asta impegnandosi a devolvere gli eventuali proventi al Centro Antiviolenza Fabiana di Corigliano-Rossano.

4.3 In aggiunta alla co-supervisione scientifica e alla predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività presso il PAS, lo stesso si impegna:

- a trasferire all'Accademia i fondi necessari per il rimborso delle spese sostenute e tempestivamente rendicontate, secondo quanto previsto all'art. 3;
- essendo il Museo di Sibari un Ente Pubblico, il trasferimento avverrà con giroconto sul conto intestato all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro - Amministrazione centrale - Tesoreria provinciale di Napoli-cod. tesoreria n.425 Conton.0147393 riportando la causale "DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI - DiLBeC";
- a mettere a disposizione dell'Accademia gli spazi, le strutture, i dati e i materiali necessari allo svolgimento delle attività, nonché a facilitare lo svolgimento del lavoro;
- a cooperare all'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e a supervisionare la stesura di una relazione conclusiva sui risultati conseguiti anche al fine di poterne sfruttare gli esiti per futuri sviluppi e collaborazioni.

Art. 5 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

5.1 Fermo quanto stabilito al punto 1.2. lett. b), la proprietà dei prodotti elaborati nell'ambito della presente convenzione è congiunta fra il Parco Archeologico di Sibari e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che possono quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali. Le Parti concordano che, qualora scaturiscano dalle ricerche eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili dovranno definire accordi specifici per l'utilizzo dei risultati brevettabili.

5.2 Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca artistica svolte nell'ambito della presente convenzione attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

5.3 Le Parti possono concordare di organizzare iniziative formative o contribuire alle attività formative dell'Accademia.

Art. 6 - Coperture assicurative e Sicurezza

6.1 L'Accademia garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Accademia ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori del Parco. Il Parco garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Accademia.

6.2 Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

7.2 Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

7.3 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione tra le parti e rimane in vigore fino al completamento delle attività di cui ai progetti.

Art. 9 - Controversie

9.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione.

9.2. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 11 - Sottoscrizione e comunicazioni

La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. In tal caso, tutte le spese relative saranno a carico dell'Ente che richiede la registrazione.

Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

Parco Archeologico di Sibari: pa-sibari@pec.cultura.gov.it

Accademia di Belle Arti di Catanzaro: dip.lettereibeniculturali@pec.unicampania.it

Sottoscritta digitalmente

**Per il PAS
Il Direttore
Dott. Filippo Demma**

**Per l'ABA di Catanzaro
Il Direttore
Prof. Virgilio Piccari**